

Andrea Zoppini

Guido Alpa, maestro realista del diritto

SOMMARIO: – 1. Un libro di J. Frank nella biblioteca di G.A. – 2. Il realismo giuridico americano degli anni '30 – 3. *Experimental jurisprudence* – 4. La ripresa del metodo realista negli anni '70 – 5. La teoria dell'interpretazione nel pensiero di G.A. – 6. La teoria della norma – 7. Commiato.

1. *Un libro di J. Frank nella biblioteca di G.A.*

Il dialogo che queste pagine intrecciano con gli scritti e con il pensiero di Guido Alpa muove da un libro da lui ricevuto in dono, quello di Jerome Frank, *Law & the Modern Mind* (New York, 1930, ristampa 2009, New Brunswick, N.J.).

Anni or sono, a conclusione d'un appuntamento fissato per disbrigare altro, la conversazione divaga e spazia su altri temi.

G.A. coglie l'occasione per rammentare un giudizio di Giovanni Tarello – da lui stesso profondamente condiviso –, per il quale solo la scuola realista del diritto avrebbe colto l'essenza della norma giuridica, *e* come fenomeno sociale *e* come costruito deontico.

In ciò il giusrealismo manifesta la sua assoluta superiorità rispetto al dogmatismo e al formalismo, e così pure agli altri metodi che si contendono il primato nell'ascrizione d'un significato e d'un senso alla norma giuridica.

Solo il metodo giusrealista, infatti, appare autenticamente in grado di spiegare il circolo ermeneutico e assiologico che la norma giuridica crea tra *l'essere* e il *dover essere*.

La datità del diritto sta nel suo dover essere, il con-sistere nel comando che si rivolge e s'impone al soggetto; eppure, l'essenza ultima del dover essere si risolve nel suo *esserci*, ossia nella misura e nei limiti in cui si diano comportamenti conformi al comando.

Qualche giorno dopo il nostro incontro, mi viene recapitato *Law & the Modern Mind*, che colma così una lacuna nella mia formazione.

2. *Il realismo giuridico americano degli anni '30*

Il libro di Frank è ricco di suggestioni, ne provo a cogliere talune che mi aiutano a dialogare con il nostro onorato.

La critica più radicale di Frank si appunta sull'*imperatività* del precetto normativo.

La norma – nella lettura tradizionale – opera nel *nome del padre*, perché si presenta come un suo surrogato sociale. Gli è, infatti, che le regole giuridiche aspirano a determinare, in maniera ultimativa, ciò che è ingiusto e decidere chi dev'essere punito, divenendo, appunto, un sostituto del *father as infallible judge*.

Frank, al contrario, propugna l'idea, eminentemente politica, d'una società priva della funzione paternalistica, destinata a capitolare di fronte a una democrazia fraterna, in ciò accompagnando il passaggio da un modello statuale autoritativo a quello democratico-paritario, che si affranca dal bisogno infantile dell'autorità.

In quest'ottica, Frank sottolinea come alla giurisprudenza competa non già una funzione attuatrice e garante d'un diritto astrattamente uniforme, quanto a essa spetti il compito – autenticamente creativo – d'individuare la regola che si applica nella realtà del caso concreto, secondo un'idea di giustizia che però trascende il singolo caso. E, proprio perché tale opzione postula una *naturale* imprevedibilità, un'irregolarità necessaria e inevitabile, ciò impedisce di comprendere e iscrivere la giurisprudenza pratica nel paradigma formalista della norma positiva e del giudice *bouche de la loi*.

3. *L'experimental jurisprudence*

La scuola giusrealista americana degli anni '30 del Novecento ha realizzato un'autentica inversione di prospettiva negli studi giuridici: con essa si sposta il baricentro metodologico dallo studio del diritto astratto e dalla regola scritta o codificata, all'analisi del *processo* decisionale.

La valorizzazione del dato esperienziale rispetto alla logica formale e l'affermazione del carattere eminentemente politico del diritto animano la corrente del realismo giuridico in senso proprio, cui è possibile ascrivere lo stesso Jerome Frank, e così pure la corrente della c.d. *sociological jurisprudence* cui si legano i nomi di Roscoe Pound e di Benjamin Cardozo.

Rispetto alla teoria formalista, che declina l'interpretazione alla stregua

d'una attività meccanicamente necessitata, che si avvale di strumenti quali l'argomentazione dialettica, il *distinguishing* e la sussunzione, il giusrealismo ascrive all'attività interpretativa una natura liberamente creativa.

Ciò postula una transizione dal sillogismo deduttivo alla vaghezza dei concetti: per quanto sia sempre possibile scomporre la norma in proposizioni logico-deduttive (del tipo *se A, allora B*), esse possono essere comprese appieno solo tralasciando le nozioni indeterminate, il cui significato precettivo non precede, ma di necessità segue l'interpretazione.

Il giusrealismo realizza quella che Frank definisce una *experimental jurisprudence*: la sperimentazione di concetti che, proprio perché semanticamente indeterminati, operano come meccanismi omeostatici e trasformano la realtà nel momento stesso in cui sembrano apparentemente descriverla. In altri termini, i *dicta* giurisprudenziali smarriscono il contenuto squisitamente dichiarativo e divengono strumenti per modificare il dato ordinamentale e poi la realtà all'interno della quale essi s'iscrivono.

L'antagonismo oppositivo rispetto al dogmatismo e al metodo formalista è evidente.

Il giusrealismo rifiuta una definizione ontologica di ciò che il diritto è o *dovrebbe essere*, ritenendo, invece, che esso coincida con i risultati, di volta in volta, conseguiti nella pratica di trasformazione delle situazioni soggettive concrete, diritti che si plasmano e si piegano attraverso l'uso dei concetti.

Tale impostazione pragmatica consente di cogliere la costante natura *in divenire* del diritto (il *continuo inizio* che non si risolve, quindi, né nell'*essere* né nel *dover essere*), secondo un processo di costante (*ri*)definizione, rimessa, in ultimo, alle decisioni delle corti.

La giurisprudenza pratica è richiesta di farsi sperimentatrice, liberandosi dal giogo della norma intesa come comando assoluto, atteso che – come si diceva poc'anzi – essa è insuscettibile d'essere conosciuta prima d'inverarsi nel caso singolo.

Per il giusrealista questa libertà dell'interprete non esclude l'uniformità e la prevedibilità della decisione, che tuttavia non è un *a priori* imposto dalla norma generale e astratta o dovuta a qualche condizione di necessità logica, ma si determina invece *a posteriori*, in quanto frutto del fluire del diritto vivente.

Al fondo della concezione di Frank v'è la convinzione che la sentenza del giudice non discende da un procedimento sussuntivo astratto né sarebbe il prodotto di un ragionamento formalizzato.

La premessa maggiore del presunto sillogismo, ovvero la protasi descritta nel dato normativo, non rappresenta la preconditione necessitata cui il

giudice si attiene, ma s'identifica con il processo interpretativo stesso, che non è estraneo e tantomeno logicamente scindibile dal singolo caso. La premessa minore, ovvero il fatto che reclama l'applicazione d'una regola di diritto, non è un dato oggettivo in quanto anch'esso viene costruito nel processo ed è manipolato in vista della decisione.

La sentenza è, quindi, frutto non solo delle intuizioni e delle inclinazioni personali di chi è chiamato a renderla, ma anche di *bias* cognitivi e dei rapporti di forza che conducono il giudice alla decisione.

La casualità che anima il processo decisionale e, da ultimo, la stessa sentenza porta Frank a negare il mito della certezza del diritto.

Questa conseguenza, tuttavia, non (*gli*) appare un disvalore, perché l'incertezza è essa stessa un valore sociale e proprio l'attività creativa della giurisprudenza consente di superare «la tendenza del bambino a cercare sicurezza nella forza del padre». Ciò perché le libere decisioni dei giudici devono operare in favore dell'uomo e non essere ciechi e sordi meccanismi di attuazione della norma astratta, che invece *is made by and for men*.

4. *La ripresa del metodo realista negli anni '70*

L'interesse di G.A. per il pensiero di Jerome Frank non mi ha certamente sorpreso e, d'altro canto, ho indugiato su taluni passaggi del libro ricevuto in dono proprio perché mi consente di lumeggiare e dialogare meglio con il pensiero del nostro onorato.

L'attenzione e l'interesse per la scuola giusrealista è senz'altro coerente con il suo modo di concepire il diritto, perché G.A. è un giurista garbatamente, ma fermamente, insofferente verso il metodo dogmatico.

Direi un *antidogmatico mite*.

In quest'opzione metodologica confluiscono molti elementi che hanno concorso a formare la sua personalità scientifica e poi la sua storia culturale.

A iniziare dall'aver G.A. attraversato da protagonista la rifondazione metodologica che, a partire dagli anni '70 del Novecento, ha ripensato le categorie ordinanti della scienza giuridica italiana. Un crinale culturale che è stato ben lumeggiato nel libro curato da Luca Nivarra (*Gli anni Settanta del diritto privato*, Milano, 2008), ove si dà conto della trasformazione da allora intrapresa dal metodo giuridico e dall'asse valoriale del diritto privato.

Basti pensare alla contestazione del metodo dogmatico tradizionale, alla lettura costituzionale del codice civile, alla centralità assiologica dei valori,

alla tutela della persona e degli *status* rilevanti, quali in particolare quelli di lavoratore subordinato e di consumatore. Proprio il consumatore definisce un paradigma ideal-tipico dello squilibrio consustanziale ai rapporti tra soggetti privati, dottrina alla cui costruzione proprio G.A., in quegli anni, ha concorso in modo pionieristico.

Non è d'altra parte casuale che la formazione di G.A. sia stata profondamente influenzata e si sia alimentata nel dialogo con talune delle personalità scientifiche che, di recente, Pietro Rescigno (nell'intervista raccolta in *Diritto privato. Una conversazione*, Bologna, 2017) ha indicato tra le più originali e innovative degli anni '70: non solo Giovanni Tarello, che ricordavo sopra, ma soprattutto Stefano Rodotà, maestro accademico di G.A., e poi Pietro Trimarchi.

Parimenti, sempre gli anni '70 segnano la crescente importanza nella formazione dello studioso del diritto privato del diritto comparato e della comparazione dei sistemi giuridici.

Un metodo di studio, quello comparatistico, improntato, nell'opera di G.A., a un'opzione schiettamente *funzionale*, che guarda agli interessi tutelati al di là della forma astratta che ciascun ordinamento sceglie per dare protezione giudiziale ai singoli diritti. (Un'opzione metodologica oggi divenuta indispensabile anche per la dominanza delle fonti unioniste nelle singole esperienze giuridiche nazionali, basti pensare che già nel 2004, al momento della celebrazione dei duecento anni del *Code Napoléon*, si è calcolato che l'80% delle norme di diritto privato vigenti in Francia fossero di derivazione comunitaria).

Merita inseguire talune di queste suggestioni culturali e verificare – seppure brevemente e per tratti impressionistici – quali traiettorie interpretative abbiano poi descritto, osservare il modo nel quale esse sono state coltivate, guardare a come si sono successivamente radicate.

Anche qui viene in soccorso ed è utile guardare alla cultura giuridica statunitense.

Non è casuale che il realismo americano degli anni Trenta abbia conosciuto una ripresa d'attenzione proprio negli anni '70, un decennio che pure oltreoceano ha segnato una faglia decisiva negli studi giuridici. Infatti, a partire da quegli anni, l'impostazione giusrealista ha rappresentato il terreno di coltura ideale per un rinnovamento metodologico e culturale, favorendo percorsi che hanno disegnato traiettorie tra loro poi autonome e divergenti, anche ideologicamente, quali i *Critical Legal Studies*, la teoria giuridica femminista e gl'insegnamenti dell'analisi economica del diritto.

In tutte queste correnti culturali è evidente l'antagonismo rispetto al

formalismo astratto, il progetto di superare l'autonomia del diritto e delle categorie giuridiche, per cogliere e catturare lembi di realtà sociale.

I *Critical Legal Studies* denunciano l'arbitrio che si annida nel diritto, di cui contestano la pretesa intrinseca razionalità, coerenza e giustizia, sì da metterne in luce i condizionamenti ideologici che permeano le strutture legali (secondo un approccio detto *decostruzionista*). Gli stessi diritti e le libertà, più che in funzione della realizzazione esistenziale dell'individuo, sottendono piuttosto una finalità politica coerente con le ragioni del liberismo.

La teoria femminista del diritto afferma il carattere discriminatorio consustanziale alle categorie giuridiche classiche pensate dal liberalismo (a iniziare dal soggetto unico di diritto). Ciò postula il riconoscimento della disuguaglianza, a tutela della quale si chiede d'introdurre nella teoria e nella pratica dell'interpretazione strumenti capaci di cogliere e soppesare la diversità femminile (ad es. l'*etica della cura*, fondata sull'equità e attenta alle individualità, rispetto all'*etica dei principi*, ritenuta tipicamente maschile) e di favorire il passaggio a un diritto flessibile, capace di farsi carico delle specificità individuali e di genere.

Parimenti, le premesse del realismo giuridico si rinvergono nell'analisi economica del diritto, che coniuga l'etica normativa liberale, un approccio pragmatico e il metodo fondato sull'economia del benessere (come ben mostrano gli studi pionieristici di Richard Posner). Anche per il metodo giuseconomico, come testimoniano gli scritti di Guido Calabresi, l'interprete rifugge dalle nozioni astratte e guarda, di contro, alle possibili alternative nell'ascrizione d'un significato alla norma, scegliendo tra di esse quella che assicura un'allocazione efficiente in relazione alle prevedibili conseguenze economiche e ai possibili effetti redistributivi a breve e/o a lungo termine.

5. *La teoria dell'interpretazione nel pensiero di G.A.*

Ho richiamato l'influenza del giusrealismo americano sulle principali correnti del pensiero giuridico contemporaneo, dottrine che nel tempo hanno descritto traiettorie divergenti, perché ciò aiuta a comprendere molto della visione del diritto e della norma giuridica che G.A. propone.

Provo a investigarne le tracce in due diverse letture, tra i suoi molti scritti recenti: uno in tema di interpretazione, l'altro di principî generali.

In *Giuristi e interpreti. Il ruolo del diritto nella società postmoderna* (Marietti, Genova, 2017), Alpa dà conto, prima di tutto, d'un atteggiamento verso la

cultura del diritto, attitudine che si potrebbe dire *sincretismo giuridico* e che si manifesta nella capacità di dialogare con scuole e opzioni interpretative tra loro diverse, quando non a dirittura antagoniste e incompatibili.

Nel libro l'autore si confronta con le principali tematiche che trascorrono il dibattito giuridico contemporaneo: dal *law & literature* all'ordine giudico del mercato, dall'analisi economica del diritto alla nuova *lex mercatoria*, dalla centralità della persona all'antropologia giuridica.

Come avvertivo poc'anzi, questa disponibilità e capacità di confronto a tutto tondo, l'attitudine a dialogare in modo costruttivo con dottrine tra loro antagoniste, è una rifrazione dell'opzione giusrealista, atteso che il realista non si ferma ad osservare lo schema logico dell'argomentazione, non ipostatizza un metodo o propugna uno schema astratto d'interpretazione, perché lo ritiene poziore rispetto agli altri. Al contrario, traguarda il processo interpretativo e considera l'esito ultimo dell'interpretazione, soppesa le conseguenze pratiche implicate dalla scelta verso l'una o l'altra soluzione.

Le opzioni metodologiche non sono assunte quali ipostasi o quali dati oggettivi d'una presunta realtà artificiale creata dalla norma, quanto piuttosto sono strumenti argomentativi, riguardati e usati quali *tools* piuttosto che ritenuti fine a se stessi.

Proprio perché l'interpretazione serve a fare 'cose con regole', i valori non negoziabili e sottratti alla disponibilità e alla manipolazione dell'interprete – a iniziare dalla tutela e dal rispetto della persona umana – sono quelli che si manifestano all'esito dell'interpretazione: non rileva il modo nel quale si argomenta, ma ciò che effettivamente si tutela (e in che misura).

Merita rileggere quanto G.A. scrive quando s'interroga su cosa sia il diritto (posto a raffronto della letteratura), che si sostanzia non solo della legge scritta, ma anche della giurisprudenza pratica e così pure dalle dottrine: «... così descrivendolo ci allontaniamo dalla concezione kelseniana, e da quella – se possibile ancor più formalista – dei molti che ancora oggi configurano il diritto come un rigido sistema di comandi. Noi siamo dalla parte del "diritto mite" secondo l'accezione di Gustavo Zagrebelsky, o "flessibile", secondo l'accezione di Jean Carbonnier: un diritto che si forma ed è imposto non solo dall'alto ma con il concorso dei singoli, dell'autonomia privata, delle prassi, e così via; un diritto quindi non solo costituito dalle fonti scritte ma anche dalle fonti "non scritte"» (p. 13).

Ancora, dialogando con lo storico del diritto sul ruolo del giurista, scrive che «il giurista positivo che non sappia cogliere il significato della norma al di là del suo tenore letterale, che non si renda conto della sua attuale vigenza o della sua erosione se distante dalla vita reale, che non si liberi dalle

incrostazioni del giusformalismo sterile non è un buon giurista e non assolve degnamente e in modo responsabile il suo compito primario» (p. 311).

E d'altra parte non potrebbe essere più chiara presa di distanza dal formalismo e dal concettualismo lo stigma verso il «fing[ere] che nulla vi sia dietro la forma, e che comunque ciò che sta “dietro” non sia di [...] competenza» del giurista. Ciò accade – scrive ancora G.A. – «e sono i casi più eclatanti e deprecabili» per un malinteso «senso corporativo di specificità del pensiero e delle competenze del giurista che ne fa un creatore di formule neutre e tecnicamente perfette. Quasi che il diritto, per sua natura, dovesse essere alieno da qualsiasi considerazione di carattere politico, sociale, economico» (p. 233).

6. *La teoria della norma*

Vengo, a questo punto, alla teoria della norma giuridica che un saggio del 2014 (apparso in *Giustizia civile*, p. 957 ss.), *I principi generali. Una lettura giusrealistica* consente di illuminare.

I principî costituiscono un *topos* cruciale della giuridicità contemporanea, un angolo prospettico privilegiato per chi voglia interrogarsi e osservare la struttura del comando giuridico. Essi sottendono, da un lato, la dialettica insita nella opzione tecnica *rules vs principles*; dall'altro, e ancor più significativamente, la possibilità d'ascrivere un potere normativo all'interprete, che prima argomenta l'esistenza del principio di diritto e poi, ritenuto applicabile al singolo caso, ne deriva le regole precettive chiamate a governarlo.

Gl'interrogativi che gravitano intorno ai principî generali attraversano il diritto in molte sue manifestazioni (che s'estendono anche al diritto dei commerci e delle società di capitali e pure ai principî contabili), e si risolvono in quest'alternativa: se si abbia a preferire un ordinamento che si affidi a regole che scolpiscono la specie del fatto posta ad antecedente dell'applicazione d'una regola; ovvero sia meglio affidarsi a principî, di necessità vaghi e indeterminati, che proprio per questo consentono all'interprete – e prima di tutto al giudice – di scegliere e argomentare la soluzione assiologicamente migliore per il caso concreto.

La strada dei principî generali è irta di non pochi ostacoli, logici e teorici, e pure frapposta e frenata da taluni quesiti preliminari (ben illustrati in un libro linceo del 1992, *I principi generali del diritto*, Accademia dei Lincei,

Roma, in particolare nelle relazioni di Angelo Falzea e di Pietro Rescigno).

Ci si deve chiedere se (e, allora, in che misura) i principî generali – specie quando non coonestati dalla norma – possano dirsi rivestiti di giuridica cogenza; poi si deve replicare all’obiezione che tali principî sono in realtà contraddittori e ambigui, atteso che per ciascuno di essi può trovarsi un principio antagonista; in ultimo, non ci si può sottrarre alla considerazione che, così, si pregiudichi il valore della certezza del diritto.

Di questi interrogativi si fa carico il saggio di Alpa, con uno stile insieme consapevole e misurato. Non c’è la volontà e neppure il tentativo d’affermare una verità definitiva, ma si cerca piuttosto di comprendere un dato della giuridicità effettuale, si vuole guardare funzionalmente alla norma, piuttosto che affermarne un’astratta e indimostrata cogenza.

Pertanto, quanto alla ricognizione dei principî generali, è necessario guardare al modo nel quale essi sono impiegati, prima di tutto dalla giurisprudenza.

Solo così è, infatti, possibile sciogliere il nodo della loro normatività: «[s]e si esaminano i “principi generali” nella prospettiva realistica del diritto occorre muovere innanzitutto da una ricognizione dei dati di fatto; e sulla base di questi si possono porre alcuni interrogativi di base» (p. 958).

È poi evidente che la redazione di un catalogo di principî è il prodotto della discrezionalità dell’interprete, ma essa non è né arbitraria né partigiana: «non si tratta, come spiegano i cultori dell’ermeneutica giuridica, di una libertà assoluta, in quanto l’interprete nella sua attività deve attenersi ai canoni consolidati e condivisi dalla comunità degli studiosi» (p. 960).

In tale prospettiva, determinante è la ricognizione su come i principî sono affermati e poi usati dal giudice delle leggi e così pure dalla corte regolatrice nazionale e da quella garante dell’uniforme applicazione delle norme unioniste: tale operazione ne fa affiorare la *funzione* ordinante, quella nomofilattica, quella armonizzante.

Paradigmatico il caso dell’abuso del diritto, che al contempo propone una tecnica di interpretazione della norma e un argomento retorico.

Con tale principio si coonesta e s’autorizza il giudice a interpretare la norma in senso *antiletterale*, atteso che la diagnosi di un abuso giustifica che ci si possa discostare dalla norma scritta, per applicare la regola che appare effettivamente conforme ai valori espressi dall’ordinamento in quel momento storico rispetto al caso concreto.

Con il che – sia consentito aggiungere una personale notazione – *da un lato*, chi contesta l’abuso del diritto introduce un’eccezione ammissiva del fatto, atteso che, nel confessare che la norma andrebbe applicata al

caso concreto, chiede al giudice di discostarsi dalla stessa per applicarne una diversa. *Dall'altro*, il giudice che l'accoglie e che fonda la propria motivazione sull'abuso del diritto non deve tuttavia pregiudicare il diritto al contraddittorio e l'onere della prova che incombe su ciascuna parte: proprio perché fondata sull'osservazione del singolo caso, l'abuso del diritto richiede che, nella fase processuale in cui esso è contestato o accertato, sia (ancora) possibile allegare ed eccepire i fatti materiali che ad esso danno sostanza.

Parimenti emblematici d'un diverso modo di concepire la norma e l'ordinamento giuridico sono quei principî che consentono il dialogo tra fonti eterogenee e tra le corti giudiziarie nazionali e quelle dell'ordinamento europeo.

Sono proprio i principî – talora frutto dell'attività autenticamente nomogenetica della corte di Lussemburgo – che consentono di mettere in relazione e fare dialogare tra loro le diverse norme e istituti giuridici che innervano la struttura multilivello dell'Unione europea.

Emblematico il ruolo dialettico che si crea tra i diritti fondamentali e i principî dell'Unione, da un lato, e, dall'altro, i principî di autonomia e libertà contrattuale.

La libertà e l'autonomia dei singoli di disciplinare i proprî interessi sono rilette funzionalmente a fronte dell'esigenza di assicurare una tutela effettiva ai principî fondanti del diritto unionista, a iniziare dal divieto di discriminazioni ingiustificate, e pure dell'esigenza – parimenti apprezzabile in termini di effettività – di garantire una concreta cogenza alle libertà fondamentali del Trattato.

Ma a dimostrazione dell'equilibrio, pure in un'analisi che tradisce la partecipazione e la propensione di Alpa per un diritto argomentato piuttosto che per un diritto imposto, non manca tuttavia la considerazione e l'analisi di quelle opinioni che ne denunciano il costo per la certezza del diritto.

7. *Commiato*

A commiato da questa pagina e dal nostro onorato, è giusto chiedersi qual sia oggi il legato del realismo giuridico e, nella specie, cosa ci (e *mi*) ha insegnato Guido Alpa.

Si tratta d'un interrogativo che trascende queste pagine e la capacità d'analisi di chi scrive. Provo, tuttavia, a raccogliere le idee di cui ho detto sinora in due conclusive notazioni.

Difficilmente oggi l'interprete potrà rinunciare all'interpretazione orientata alle conseguenze, per usare la formula di Luigi Mengoni. Il vettore valoriale costituisce ormai un dato assorbente dell'analisi della norma, che certamente non può essere contenuto e rovesciato da alcuna analisi formalista.

Parimenti, è la giurisprudenza degli interessi e l'analisi funzionale delle norme quella che meglio, perché in modo trasparente e attento a tutte le implicazioni, appare sorreggere un processo interpretativo argomentato, motivato e (per questo) prevedibile.

Proprio il diritto europeo ci ha insegnato a guardare alla tutela concreta che effettivamente gli interessi ricevono, a prescindere dalle ipostasi formali e financo dalle qualificazioni di vertice degli istituti, quali sono il diritto pubblico e il diritto privato.

Questi insegnamenti Guido Alpa ha saputo accompagnare con la personale disponibilità, con la mitezza dell'argomentazione, con la comprensione e il rispetto delle ragioni dell'altro, che ne hanno segnato la cifra umana prim'ancora che quella di studioso del diritto.